

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Rivalutazione degli assegni e delle pensioni
annesse alle ricompense al Valore Militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 358 del 24 febbraio 1963 dispose che ai decorati di medaglia d'oro al valore militare fosse corrisposto un assegno annuo di lire 1.000.000.

Questa legge, alla quale va riconosciuta la validità dello spirito informatore, ha determinato però, nella sperequazione dell'assegno stabilito, le legittime doglianze di tutti gli altri decorati al valor militare, i quali non giustificano che l'opportuna rivalutazione di una categoria, sia pure la prima fra esse, abbia fatto dimenticare le altre, che parimenti hanno compiuto in guerra il loro dovere in modo esemplare.

Queste doglianze trovano le loro giustificazioni nella sperequazione fra l'assegno sopra indicato e quello delle altre categorie di medaglie, sino a far ritenere che il valore morale delle decorazioni non rivalutate sia sensibilmente diminuito.

La proporzione degli assegni di medaglia, fra una categoria e la successiva — dalla loro istituzione (1831) al 1963 è sempre stata di 1 a 3 — proporzione sempre inalterata nelle molteplici rivalutazioni. La situazione odierna, dopo la legge del 1963, ha creato tra i decorati al valor militare uno stato di disagio che va sempre più diffondendosi; stato di disagio che al Congresso dell'Istituto del Nastro Azzurro fra decorati al valor militare, avvenuto a Bari, fu con deferente ferma chiarezza rappresentato al Presidente del Consiglio dell'epoca che vi si era recato in visita.

La sperequazione indicata risulta evidente dal semplice confronto tra il disposto della legge n. 358 del 21 febbraio 1963 e la legge n. 212 del 5 marzo 1961 tuttora in vigore, come appresso indicato:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A	B
	Legg n° 212 5 marzo 1961	Legge n° 358 21 febbraio 1963
Medaglia d'oro al valor militare	L. 60.000	L. 1.000.000
Medaglia d'argento al valor militare	» 18.750	
Medaglia di bronzo al valor militare	» 7.500	
Croce al valor militare	» 5.000	
Cavaliere Ordine militare d'Italia	» 52.500	
Ufficiale Ordine militare d'Italia	» 60.000	
Commendatore Ordine militare d'Italia	» 67.500	
Grand'ufficiale Ordine militare d'Italia	» 75.000	
Cavaliere di Gran croce Ordine militare d'Italia	» 82.500	

In merito, nella decorsa legislatura furono presentati più disegni di legge che purtroppo non furono esaminati.

Il proponente, considerando giusta ed urgente la necessità di un esame sereno ed obiettivo della legge riflettente gli assegni annessi alle ricompense al valor militare, ritiene suo dovere, per quanto sopra esposto, presentare all'approvazione dei colleghi il presente disegno di legge.

Egli è consapevole dell'attuale situazione economica nazionale ma pensa che, come si sono ritrovati i modi e i mezzi di esaudire le giuste esigenze di altre categorie, altrettanto possa farsi per adeguare proporzionalmente e nel tempo, secondo le disponibilità di bilancio, gli assegni stabiliti dalla legge n. 358 a tutti i decorati al valor militare, ponendoli tutti sullo stesso piano giuridico e morale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assegni annessi alle medaglie al valor militare sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare	L. 1.000.000
Medaglia d'argento al valor militare	» 300.000
Medaglia di bronzo al valor militare	» 100.000
Croce al valor militare	» 40.000 ».

Art. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:

« Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine militare d'Italia sono stabilite nelle seguenti misure annue:

per il grado di Cavaliere	L. 1.000.000
per il grado di Ufficiale	» 1.100.000
per il grado di Commendatore	» 1.150.000
per il grado di Grand'Ufficiale	» 1.200.000
per il grado di Cavaliere di Gran Croce	» 1.300.000 ».

Art. 3.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1969 e sono reversibili ai congiunti superstiti.

Art. 4.

Al maggior onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969 sarà provveduto con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per la copertura dei provvedimenti legislativi in corso.